



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.34 del 7 febbraio 2008.

“Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 – Art. 3 – Dichiarazione dello stato di calamità naturale conseguente al crollo della Chiesa Santa Maria dell’Itria nel Comune di Piazza Armerina in provincia di Enna”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;


VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 ed in particolare l’art. 3 per il quale la dichiarazione dello stato di calamità naturale in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 della citata legge n.225/1992 è di competenza della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione;

VISTA la nota n.4519 del 31 gennaio 2008 e relativi atti allegati (Allegato “A”), con la quale il Dipartimento regionale della Protezione Civile rappresenta che in data 29 dicembre 2007 nel comune di Piazza Armerina si è verificato il crollo di una parte della Chiesa di Santa Maria dell’Itria, che ricade nel quartiere Canali a valle del centro storico; il dissesto, oltre ad avere colpito parte di alcuni edifici in muratura limitrofi al plesso monumentale, ha messo in serio pericolo numerose abitazioni private che si trovano in prossimità della via su cui insiste la Chiesa crollata, con la conseguente evacuazione di alcune abitazioni, per un numero complessivo di 13 famiglie che sono state ospitate presso parenti e strutture alberghiere;

CONSIDERATO che l’evento di che trattasi rientra nella tipologia di cui alle



lettere a) e b) dell'art.2 della citata legge n.225/1992 e, pertanto, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, tenuto conto degli atti in possesso, evidenzia l'opportunità di procedere alla dichiarazione dello stato di calamità naturale;

RITENUTO di dichiarare lo stato di calamità naturale per i gravi danni derivanti dal crollo della Chiesa Santa Maria dell'Itria nel Comune di Piazza Armerina,

DELIBERA


ai sensi dell'art.3 della legge regionale 18 maggio 1995, n.42, di dichiarare lo stato di calamità naturale per i gravi danni derivanti dal crollo della Chiesa Santa Maria dell'Itria nel Comune di Piazza Armerina in provincia di Enna, in conformità alla proposta di cui alla nota n.4519 del 31 gennaio 2008 del Dipartimento regionale della Protezione Civile e relativa documentazione, allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(C. Ruffino) !




IL VICE PRESIDENTE

(N. Leanza)


TG

